

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2479

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali
e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

Presentato il 28 gennaio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le recenti stragi di Torre Annunziata e di Palermo, il diffondersi del traffico di stupefacenti, i reiterati sequestri di persona in Sardegna e la situazione della sicurezza pubblica in Calabria, evidenziano che il fenomeno criminoso, connesso in particolare con la mafia, la camorra e la 'ndrangheta, ha assunto aspetti di particolare gravità che reclamano provvedimenti urgenti per assicurare la civile convivenza.

Si impone quindi per le forze dell'ordine una azione sempre più incisiva e capillare nel controllo del territorio interessato che, nell'ambito di una strategia di intervento globale, porti a risultati concreti e duraturi.

In tale quadro l'Arma dei carabinieri si è trovata a dover adottare numerosi

provvedimenti riguardanti l'impiego di uomini e di mezzi al fine di contenere la gravità del fenomeno.

È indispensabile, però, per un adeguato e duraturo incremento dell'attività preventiva e repressiva, il potenziamento organico di uomini e di mezzi.

Infatti, per assicurare un'efficace presenza dell'Arma nel territorio delle zone interessate è indispensabile:

a) adeguare la struttura ordinativa della provincia di Palermo mediante la costituzione di un secondo Gruppo carabinieri, cui affidare la responsabilità della provincia, limitando, in tal modo, al solo capoluogo regionale la competenza territoriale dell'attuale Gruppo, così come già realizzato nelle maggiori città (Milano, Roma e Napoli). Il soddisfaci-

mento di tale esigenza richiede l'impiego di 3 ufficiali, 50 sottufficiali e 70 militari di truppa;

b) istituire nelle zone in questione 10 comandi di ufficiale (4 in Sicilia, 1 in Calabria, 4 in Campania e 1 in Sardegna) per migliorare l'attività investigativa ed il controllo del territorio, ad integrazione dei servizi svolti dalle stazioni; per far fronte a tale esigenza occorrono 20 ufficiali, 100 sottufficiali, 260 militari di truppa;

c) garantire la presenza in Calabria di una autonoma aliquota di manovra mediante la costituzione in detta regione di un battaglione carabinieri, in sostituzione della compagnia speciale di Rosarno, di cui assorbirebbe gli effettivi; per assicurare tale esigenza occorrono 10 ufficiali, 40 sottufficiali, 230 militari di truppa;

d) potenziare i nuclei radiomobili di pronto intervento e le centrali operative dei gruppi e comandi intermedi delle aree maggiormente interessate; a tal uopo occorre impiegare 388 sottufficiali e 388 militari di truppa;

e) rendere più operative le stazioni che in atto dispongono di livelli di forza minima (1 sottufficiale più 4 militari di truppa), attribuendo ad ognuna di esse un organico di 2 sottufficiali e 6 militari di truppa; nel complesso il fabbisogno è di 428 sottufficiali e 1.181 militari di truppa;

f) potenziare i reparti operativi di gruppo ed i nuclei operativi di compagnia e tenenza con 2 sottufficiali, 2 militari di truppa ed un ufficiale comandante. Nell'immediato tale esigenza andrebbe comunque soddisfatta, per i nuclei operativi più importanti, mediante la destinazione di 170 ufficiali, 1.192 sottufficiali e 1.192 militari di truppa;

g) incrementare i « Nuclei tribunali traduzioni e scorte » con complessivi 36 sottufficiali e 777 militari di truppa per fronteggiare le esigenze derivanti dal servizio delle traduzioni, di recente affidate all'Arma;

h) potenziare le squadre di Polizia giudiziaria in sede di pretura, portandole da un sottufficiale ed un militare di truppa a 2 sottufficiali e 3 militari di truppa, in quanto le leggi 27 luglio 1984, n. 397, e 31 luglio 1984, n. 400, ampliando le competenze del pretore ed istituendo una procedura più rapida in presenza di imputati in stato di arresto, comporteranno oneri non sostenibili con gli attuali volumi di forza. A tal fine necessitano 736 sottufficiali e 1.472 militari di truppa.

Per migliorare l'addestramento e la formazione professionale del personale e disporre degli strumenti necessari per incrementare le immissioni necessarie alla realizzazione dei programmi delineati, è necessario altresì istituire:

1) un battaglione allievi sottufficiali, consistente in 20 ufficiali, 50 sottufficiali e 100 militari di truppa;

2) una scuola allievi carabinieri effettivi articolata su due battaglioni. Per tale struttura necessitano 30 ufficiali, 150 sottufficiali e 180 militari di truppa.

Peraltro l'avvenuta riduzione dell'orario di servizio normale settimanale da 42 a 40 ore, conseguente all'attuazione della legge n. 121 del 1981, comporta, inoltre, una ulteriore esigenza di personale per poter mantenere l'attuale livello di operatività (100 ufficiali, 1.100 sottufficiali e 3.700 militari di truppa).

In relazione a quanto sopra l'incremento organico per soddisfare le prospettate esigenze assomma a 350 ufficiali, 4.270 sottufficiali e 9.550 militari di truppa, per un totale complessivo di 14.170 unità. Tuttavia, nel quadro delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, sono state individuate le più urgenti necessità per il cui minimo soddisfacimento occorre prevedere l'aumento organico di 200 ufficiali (2 colonnelli, 22 tenenti colonnelli, 16 maggiori, 95 capitani e 65 tenenti e sottotenenti), 2.600 sottufficiali e 5.200 militari di truppa.

Di tale personale:

i due colonnelli verranno utilizzati per il comando della scuola allievi sopra

citata e per il servizio centrale antidroga (organismo di prossima costituzione presso il Ministero dell'interno per il coordinamento dell'attività antidroga);

i tenenti colonnelli ed i maggiori saranno impiegati nelle strutture di comando del gruppo e dei battaglioni;

i capitani ed i subalterni verranno destinati al settore operativo per soddisfare l'esigenza di potenziamento dei comandi di compagnia e tenenza, nonché al settore addestrativo;

i sottufficiali ed i militari di truppa saranno impiegati soprattutto nel potenziamento di comandi e reparti operativi.

Per realizzare gli incrementi minimi di forza sopra delineati, al di sotto dei quali non si rende possibile garantire l'efficace azione dell'Arma nel controllo del territorio, è stato predisposto il presente disegno di legge che consta di cinque articoli e tre tabelle annesse.

Alla copertura finanziaria del provvedimento si provvede con riduzione del capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il corrente anno, concernente il « Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi alle operazioni di indebitamento ». Per gli anni successivi, la copertura fa riferimento alle disponibilità che risultano nell'ambito della categoria VI (interessi) del bilancio pluriennale 1985-1987, ricalcando una formulazione analoga già in passato esaminata e

condivisa dal Parlamento per altri provvedimenti.

Un tale modulo di copertura si è reso possibile — nel pieno rispetto della prescrizione legislativa contemplata nell'articolo 4, ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — a seguito della chiusura dell'esercizio 1984 e del ricalcolo dello *stock* di titoli del debito pubblico effettivamente in essere al 1° gennaio 1985, rispetto a quanto prefigurato al momento della definizione del progetto di bilancio per il corrente anno.

In quella sede, infatti, ai fini del computo della spesa per interessi relativa all'anno 1985, fu necessario ipotizzare le modalità di copertura del fabbisogno 1984 e, conseguentemente, il valore nominale dei titoli di debito pubblico da emettere nel secondo semestre 1984, con cedole di interessi gravanti sul bilancio 1985.

Tuttavia, nell'ultimo scorcio del decorso esercizio, in relazione a variazioni intervenute nella entità del fabbisogno e nelle modalità di copertura dello stesso, il valore nominale dei titoli emessi è risultato inferiore a quello preventivato. Da qui il venir meno, a carico del fondo interessi 1985, del pagamento delle relative cedole ed il concretizzarsi di una economia che si riflette anche nella previsione compresa nel bilancio pluriennale 1985-1987 nell'ambito della categoria VI (interessi).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce il quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificato da ultimo con l'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 66.

ART. 2.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

- a) sottufficiali n. 24.600, di cui 900 marescialli maggiori carica speciale;
- b) militari di truppa n. 67.200.

ART. 3.

1. L'aumento degli organici previsto nei precedenti articoli è realizzato secondo le progressioni indicate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla presente legge.

2. Per gli anni indicati nella tabella n. 2 il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, tra i sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri in servizio di prima nomina.

ART. 4.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 150 miliardi in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 10 miliardi,

ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata, rispettivamente, in lire 35 miliardi e lire 70 miliardi — ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 1,5 miliardi per ciascun anno del triennio — si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATI

TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Generale di divisione	—	—	6	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di brigata o nella carica di Capo di stato maggiore del comando generale	15	1 o 2 (b)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati (b)
Colonnello	scelta	—	57	3 o 4 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (c)
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	297	11 o 12 (d)	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (e)
Maggiore	anzianità	—	186	(e)	—
Capitano	scelta	2 anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	795	53 (e)	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (e)
Tenente	anzianità	—	525	—	—
Sottotenente	anzianità	superare il corso di applicazione (f)			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Ciclo di 2 anni con inizio dal 1984: due promozioni nel primo anno e una promozione nel secondo anno.

(c) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1984: quattro promozioni nel primo, secondo e terzo anno e tre promozioni nel quarto anno.

(d) Ciclo biennale con inizio dal 1985: undici promozioni nel primo anno e dodici promozioni nel secondo.

(e) Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382.

(f) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA N. 2.

Progressione dell'aumento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

GRADO	Organici al 1° gennaio					
	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Generale di divisione	6	6	6	6	6	6
Generale di brigata	14	14	15	15	15	15
Colonnelli	51	52	53	55	56	57
Tenenti colonnelli	254	265	275	285	295	297
Maggiori	154	160	165	175	180	186
Capitani	646	664	700	720	760	795
Tenenti e sottotenenti	435	450	465	485	510	525

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella si seguono le seguenti disposizioni:

a generale di divisione una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1985 in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

TABELLA N. 3.

	Organici al 1° gennaio 1985	Organici al 1° gennaio 1986	Organici al 1° gennaio 1987	Organici al 1° gennaio 1988	Organici al 1° gennaio 1989
Sottufficiali	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
Militari di truppa	63.000	64.000	65.000	66.000	67.200